informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 385 – 15 DICEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE REDDITO D'IMPRESA

PRONTO IL CODICE TRIBUTO PER L'UTILIZZO NEL MOD. F24 DELL'ACE "INNOVATIVA"

RIFERIMENTI

- **Art. 19, commi da 2 a 7, DL n. 73/2021**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 17.9.2021**
- **Risoluzione Agenzia Entrate 10.12.2021, n. 70/E**
- **Informative SEAC 31.5.2021, n. 165; 22.9.2021, n. 289 e 5.10.2021, n. 303**

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente istituito il codice tributo ("6955") da riportare nel mod. F24 per l'utilizzo in compensazione dell'ACE "innovativa" sotto forma di credito d'imposta.

L'utilizzo è consentito previa presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita comunicazione.

L'ammontare a disposizione può essere verificato dal soggetto interessato accedendo al proprio "Cassetto fiscale".

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

L'ACE "innovativa", introdotta dal DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", riconosciuta per la variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), può essere usufruita alternativamente:

- tramite una deduzione dal reddito complessivo netto nel mod. REDDITI;

ovvero

- sotto forma di **credito d'imposta**. Il credito può essere:
  - utilizzato in compensazione nel mod. F24, senza limiti di importo;
  - chiesto a rimborso;
  - ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. Il cessionario utilizza quanto ricevuto con le stesse modalità previste per il cedente e risponde solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quanto ricevuto.

Il credito è determinato applicando all'ACE (individuata, in linea generale, applicando il coefficiente del 15% alla differenza tra gli incrementi ed i decrementi 2021) le aliquote IRES / IRPEF in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.

CREDITO D'IMPOSTA ACE "INNOVATIVA"	=	(incrementi - decrementi) periodo d'imposta in corso al 31.12.2021	x	15%	x	aliquota IRPEF / IRES

Si rammenta che per la variazione in aumento del capitale proprio verificatisi al 31.12.2020 rispetto a quella esistente al 31.12.2010 (ovvero, per i soggetti IRPEF, per la sommatoria tra la variazione in aumento del capitale proprio dal 2016 al 2020 e la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010) nonché per l'eccedenza della variazione in aumento al 31.12.2021 rispetto al limite massimo di € 5 milioni è riconosciuta l'ACE "ordinaria" utilizzabile esclusivamente quale deduzione dal reddito complessivo netto.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione** nel mod. F24, **previa** specifica **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate, **dal giorno successivo** a quello di:

- avvenuto versamento del conferimento in denaro;
- rinuncia / compensazione di crediti;
- delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

La comunicazione di opzione per l'utilizzo in compensazione va effettuata utilizzando l'apposito modello denominato "*Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ACE*", da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro la "*scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020*", ossia entro il 30.11.2022. Entro 30 giorni dalla data di presentazione l'Agenzia comunica al soggetto interessato il riconoscimento / diniego del credito (Informativa SEAC 23.9.2021, n. 289).

Ai fini dell'utilizzo in compensazione nel mod. F24, da presentare utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, va riportato il seguente codice tributo, istituito con la recente Risoluzione 10.12.2021, n. 70/E.

6955	*Credito d'imposta ACE – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*

Nel campo "*anno di riferimento*" va indicato l'anno a cui si riferisce il credito ossia, in generale, "2021".

NB Il credito d'imposta spettante può essere verificato nel "Cassetto fiscale", dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, al link "*Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili*".

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it